



Provincia Autonoma di Trento

# AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento – via Degasperi 79

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. delib. n. 627|2025

---

**OGGETTO: Attribuzione dell’incarico di direttore amministrativo ai sensi dell’art. 29 della legge provinciale sulla tutela della salute**

**CLASSIFICAZIONE: 1.3.4**

Il giorno **30/09/2025** nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita in Trento, via Degasperi 79, il dott. Ferro Antonio, nella sua qualità di

**Direttore Generale**

nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 584 del 8 aprile 2022, esamina l’argomento di cui all’oggetto coadiuvato da:

**OGGETTO:** Attribuzione dell'incarico di direttore amministrativo ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale sulla tutela della salute

---

Premesso che:

la Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 584 di data 8 aprile 2022 ha provveduto alla nomina del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute, ed è stato stipulato il relativo contratto di lavoro per il periodo dal 15 aprile 2022 al 14 aprile 2027, secondo lo schema approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con la deliberazione sopra citata;

La Giunta provinciale con provvedimento n. 1068 del 12 luglio 2024 ha confermato la nomina del Direttore generale;

Con deliberazione n. 239 del 29 aprile 2022 è stato attribuito l'incarico di Direttore amministrativo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari alla dott.ssa Sara Girardi. Il contratto di lavoro è stato stipulato per il periodo dal 1 maggio 2022 fino al 30 aprile 2027;

Con nota di data 29 settembre 2025, prot. aziendale n. 0183570, la dott.ssa Sara Girardi ha presentato la proprie dimissioni dall'incarico di Direttore amministrativo con decorrenza 1 ottobre 2025;

Ritenuto pertanto di provvedere a conferire un nuovo incarico per assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'Azienda;

Rilevato che ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge provinciale sulla tutela della salute compete al direttore generale la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del direttore assistenziale e dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali previste dall'articolo 31 della legge medesima;

Lo schema di contratto - che comprende il trattamento economico e le cause di recesso - è definito dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 29 comma 6 della legge provinciale sulla tutela della salute; ai sensi del comma 5 dell'art. 29 della medesima legge, il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore assistenziale sono nominati dal direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, attingendo agli elenchi provinciali degli idonei, costituiti dalla Provincia previo avviso pubblico di selezione, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale;

Detto elenco degli idonei è stato approvato, da ultimo, con determinazione del dirigente del dipartimento salute e politiche sociali della PAT di data 15 luglio 2025, n. 7604;

Visto l'elenco provinciale degli idonei alla nomina di direttore amministrativo dell'APSS, di cui all'allegato A del predetto provvedimento, si è individuato all'interno di tale elenco, quale candidato idoneo a ricoprire l'incarico la dott.ssa Rosa Magnoni, il cui curriculum depositato agli atti attesta il possesso delle competenze e esperienze professionali richieste per lo svolgimento di tale funzione, come specificato dall'art. 29 comma 3 della legge provinciale sulla tutela della salute e dal regolamento di organizzazione dell'Azienda;

Ritenuto, per maggiore flessibilità gestionale, in funzione dei cambiamenti strutturali ed organizzativi che attendono l’Azienda, di conferire un incarico di durata triennale;

E’ stato quindi acquisito il consenso della dott.ssa Rosa Magnoni al conferimento dell’incarico, di durata triennale - regolato da contratto di lavoro di diritto privato di natura esclusiva, e stipulato secondo lo schema approvato dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 2557 di data 12 novembre 2010 e ss.mm.;

Si fa riferimento per quanto riguarda il trattamento economico alle previsioni del contratto del direttore generale, approvato con la citata deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 584 di data 8 aprile 2022, ed in particolare a quanto previsto dai punti 6, 7 e 8 della deliberazione medesima;

La dott.ssa Rosa Magnoni non risulta trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico previste dalla normativa statale, richiamate dall’art. 29 comma 7 della legge provinciale sulla tutela della salute;

La norma dell’articolo 29 comma 6 della legge provinciale sulla tutela della salute dispone altresì che, ai fini della nomina, si applica la vigente legislazione statale in materia di collocamento in aspettativa, assistenza e previdenza;

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### D E L I B E R A

1. di conferire alla dott.ssa Rosa Magnoni l’incarico di direttore amministrativo dell’APSS, con l’affidamento delle funzioni previste dal comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute e dal regolamento di organizzazione dell’Azienda;
2. di dare atto che il rapporto di lavoro con la stessa è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, che ne definisce il contenuto economico e normativo, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, costituente parte integrante della medesima, conforme allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2557 di data 12 novembre 2010; si fa riferimento per quanto riguarda il trattamento economico alle previsioni del contratto del direttore generale, approvato con la citata deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 584 di data 8 aprile 2022, ed in particolare a quanto previsto dai punti 6, 7 e 8 della deliberazione medesima;
3. di dare atto che l’incarico si intende conferito per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° ottobre 2025 e fino al 30 settembre 2028, fatto salvo il recesso anticipato alle condizioni indicate all’articolo 6 del contratto di lavoro;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al Direttore del Dipartimento risorse umane;
5. di trasmettere per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento;

6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà contabilizzata sul conto 59.01.030.0 indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio di direzione.

Allegato: schema di contratto.

Servizio Affari Generali / dott. Luca Gherardini

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**  
Ferro Antonio

**Il Dirigente del Servizio Affari Generali**  
Gherardini Luca

**Allegato parte integrante deliberazione n. 627 di data 30.09.2025**

Schema di contratto

Rep. n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

**CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE  
DI CUI ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE PROVINCIALE  
23 LUGLIO 2010, N. 16.**

**P R E M E S S O**

che la Giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 584 di data 8 aprile 2022 ha conferito l'incarico quinquennale di direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari al dott. Antonio Ferro, con decorrenza dal 15.04.2022, autorizzando il Presidente della Provincia a stipulare il relativo contratto di lavoro;

che in data 13 aprile 2022 è stato stipulato il contratto di cui al punto precedente fra il Presidente della Provincia, dott. Maurizio Fugatti, e il dott. Antonio Ferro;

che la Giunta provinciale, con deliberazione 12 novembre 2010 n. 2557, ha determinato i contenuti del contratto di lavoro dei direttori sanitario, amministrativo e per l'integrazione socio sanitaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29, comma 6, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16;

che tale contenuto va adeguato per quanto riguarda il trattamento economico alle previsioni del contratto del direttore generale, approvato con la citata deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 584 di data 8 aprile 2022, ed in particolare a quanto previsto dai punti 6 e 8 della deliberazione medesima;

che il direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari ha nominato con proprio provvedimento n. \_\_\_\_\_ di data 30 settembre 2025, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 3 e 29 comma 5 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, la dottoressa Rosa Magnoni, Direttore amministrativo dell'APSS;

che la dottoressa Rosa Magnoni ha accettato la suddetta nomina a Direttore amministrativo e ha altresì prodotto formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina di Direttore amministrativo previste dall'articolo 29, comma 7 della legge provinciale n. 16 del 2010;

**TRA I SIGNORI**

- ANTONIO FERRO domiciliato per la carica in Trento presso la sede legale dell'APSS, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, in qualità di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento,

e

- ROSA MAGNONI;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. Il direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari conferisce l'incarico di Direttore amministrativo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito denominata Azienda), alla dottoressa Rosa Magnoni, che accetta, per il periodo dal 01/10/2025 al 30/09/2028.

ARTICOLO 2

1. La dottoressa Rosa Magnoni, in qualità di Direttore amministrativo si impegna a svolgere le funzioni di propria competenza indicate dall'articolo 29 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 nonché, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norma di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione provinciale, attenendosi alle direttive del direttore generale.

2. La dottoressa Rosa Magnoni si impegna altresì ad esercitare ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda disciplinata da leggi, regolamenti e atti di programmazione nazionale, per quanto applicabili, nonché da leggi, regolamenti, direttive, linee guida ed atti di programmazione e di indirizzo provinciali e del direttore generale, verificando, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. La dottoressa Rosa Magnoni è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposta, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidatigli, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli. La dottoressa Rosa Magnoni partecipa, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Anche in attuazione a quanto sopra definito, la dottoressa Rosa Magnoni si impegna alla realizzazione degli obiettivi che saranno determinati dal direttore generale, nonché degli ulteriori obiettivi specifici annualmente stabiliti dal direttore generale anche ai fini della corresponsione del compenso aggiuntivo previsto dall'articolo 3 del presente contratto.

Ai fini del riconoscimento del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 3, comma 2, dovrà garantire un utilizzo efficiente della liquidità disponibile ed il mantenimento dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente anche in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, comma 865, della legge 145 del 2018.

4. In relazione a quanto sopra le parti convengono che l'impegno assunto dalla dottoressa Rosa Magnoni deve intendersi a titolo esclusivo, a tempo pieno ed incompatibile

con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e nel rispetto del disposto dell'articolo 29 comma 7 ) della legge provinciale sulla tutela della salute.

5. La dottoressa Rosa Magnoni potrà assentarsi per periodi continuativi non superiori a 20 giorni lavorativi e complessivamente per non più di 35 giorni lavorativi nell'anno solare, salvo casi di forza maggiore.

6. Il trattamento economico individuato nell'articolo 3, comma 1, è comprensivo delle spese sostenute dalla dottoressa Rosa Magnoni per gli spostamenti dal luogo di residenza alla sede di svolgimento delle proprie funzioni.

### ARTICOLO 3

1. Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 alla dottoressa Rosa Magnoni sarà corrisposto dall'Azienda, a carico del proprio bilancio, un compenso annuo lordo omnicomprensivo al lordo degli oneri e ritenute di legge, pari all'80% del compenso spettante al direttore generale dell'azienda, da corrispondersi in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

2. Il compenso previsto dal comma 1) è incrementato di una quota annua fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione effettuata sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori.

3. L'entità del compenso di cui al precedente comma 1 verrà modificata nella stessa misura percentuale e con la medesima decorrenza in relazione all'eventuale variazione del trattamento economico del personale dirigente sanitario del servizio sanitario provinciale.

4. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Azienda nella misura prevista per i dirigenti generali della Provincia autonoma di Trento, ivi compresa la relativa indennità di missione, della quale segue la disciplina, e salva in ogni caso la facoltà di usare gli autoveicoli di servizio dell'Azienda per ragioni connesse alla carica. Spetta infine il rimborso delle spese di partecipazione a eventi di interesse aziendale con esclusione di quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente.

5. Alla dottoressa Rosa Magnoni non spetta alcun altro compenso e alcuna altra integrazione degli importi contrattuali di cui ai precedenti commi 1 e 2.

6. La dottoressa Rosa Magnoni può assorbire ad interim temporaneamente, in caso di vacanza, uno degli incarichi previsti dall'art. 31 della legge provinciale n. 16/2010 e ss. mm. con possibilità per il Direttore generale di integrare il compenso annuo lordo omnicomprensivo di cui al comma 1 del presente articolo con una indennità comunque non superiore al 20% del trattamento economico stabilito per l'incarico rimasto vacante; detta integrazione non è considerata ai fini della determinazione del trattamento economico aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo.

### ARTICOLO 4

1. La dottoressa Rosa Magnoni deve mantenere il segreto e non può quindi dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali venga a conoscenza a causa del suo ufficio quando possa derivarne danno per l’Azienda o per la Provincia autonoma di Trento, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi.

## ARTICOLO 5

1. Ogni responsabilità civile per fatti commessi dalla dottoressa Rosa Magnoni nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’Azienda. Per quanto riguarda la responsabilità contabile l’Azienda assume gli oneri relativi alle spese di giudizio nel rispetto della normativa vigente.

2. Ove si apra procedimento penale nei confronti della dottoressa Rosa Magnoni per fatti che siano direttamente connessi con l’esercizio delle proprie funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’Azienda ed anticipata da questa.

3. Il rinvio a giudizio della dottoressa Rosa Magnoni per fatti direttamente attinenti all’esercizio delle proprie funzioni, purché non commessi in danno dell’Azienda, non costituisce di per sé grave motivo per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 2, del presente contratto.

4. Le garanzie e tutele di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche successivamente all’estinzione del rapporto di collaborazione di cui al presente contratto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

5. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono sospese nei casi di dolo o colpa grave della dottoressa Rosa Magnoni accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell’esito definitivo del giudizio l’Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa della dottoressa Rosa Magnoni ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, al ripristino delle anzidette garanzie e tutele.

## ARTICOLO 6

1. Il direttore generale dell’azienda recederà dal rapporto di lavoro di cui al presente contratto in qualsiasi momento prima della sua scadenza, previo provvedimento di revoca dall’incarico.

2. Salvo che il recesso sia disposto per gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, ovvero dopo una assenza continuativa di almeno sei mesi, alla dottoressa Rosa Magnoni sarà corrisposto un indennizzo pari ad un dodicesimo della quota mensile del compenso di cui al precedente articolo 3, primo comma, per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni mancante al compimento del quinquennio di attività previsto dal presente contratto.

3. La dottoressa Rosa Magnoni potrà recedere dal rapporto di lavoro di cui al presente contratto con preavviso di almeno tre mesi, da notificarsi al direttore generale dell’azienda con lettera raccomandata A.R. e, in tal caso, saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto.

## **ARTICOLO 7**

1. Trascorsi 18 mesi dalla data di efficacia del presente contratto, il direttore generale dell'azienda provvederà alla verifica dei risultati aziendali conseguiti secondo quanto indicato al precedente articolo 2 e disporrà quindi, con provvedimento motivato, la conferma o la revoca, senza indennizzo alcuno, della nomina entro i tre mesi successivi.

## **ARTICOLO 8**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato in virtù del presente contratto si configura come rapporto di lavoro autonomo, avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale con caratteristiche di continuità e coordinamento e che pertanto, per quanto non espressamente previsto, al medesimo si applicano le disposizioni di cui al libro V, titolo III, del codice civile.

### **IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI**

dottor Antonio Ferro

### **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI**

dottoressa Rosa Magnoni

Trento,